



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI

Karin Alexandra Salzmann

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'ospedale

Versione 1.5/2021





DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI

Karin Alexandra Salzmänn

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'ospedale

Versione 1.5/2021

© H+ Gli ospedali Svizzeri
Direzione
Lorrainestrasse 4 A
3013 Berna

Stato: aprile 2021

Indice

1	Definizione	7
1.1	IVA	7
1.2	IVA efectiva	8
1.3	Aliquota saldo o aliquota forfetaria	8
1.4	Prestazioni escluse dall'imposta	10
2	Contabilità	10
2.1	Finalizzazione	10
2.2	Riconciliazione con la cifra d'affari contabilizzata	11
2.3	Riconciliazione dell'imposta precedente	11
2.4	Tenuta dei conti con deduzione dell'imposta precedente	11
2.5	Tenuta dei conti senza deduzione dell'imposta precedente (aliquote forfetarie)	12
3	La fatturazione	12
4	Il rendiconto dell'IVA	13
4.1	Imposta sulla cifra d'affari	13
4.2	L'imposta precedente	13
5	Delimitazione di cifre d'affari imponibili da quelle non imponibili	13
5.1	Prestazioni di vitto e alloggio	13
5.2	Cure mediche e altre prestazioni escluse dall'imposta	14
5.3	Prestazioni imponibili	15
6	Imposta sull'acquisto	15
6.1	Quali forniture non sono soggette all'imposta sull'acquisto?	16
6.2	In che modo capisco se deve essere conteggiata l'imposta sull'acquisto?	16
6.3	Come va conteggiata l'imposta sull'acquisto?	16
7	Mancato inoltro di rendiconti – procedure penali amministrative	17
8	Controllo IVA	17
9	Fattispecie IVA specifiche per il settore ospedaliero	19
9.1	Prestazioni al personale	19
9.2	Il prestito di personale nel settore ospedaliero	19
9.3	La locazione di posteggi	20
9.4	Appartamenti per il personale	21
9.5	Manifestazioni a scopo di utilità pubblica	22
9.6	Tipografia interna	22
9.7	Attribuzione delle aliquote forfetarie	22
9.8	Servizio tecnico e attività di portineria	25
9.9	Lavori di ricerca e di sviluppo	26
	Allegato: Aliquote forfetarie	27

1 Definizione

1.1 IVA

L'imposta sul valore aggiunto (in seguito IVA) ancorata nella legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (in seguito LIVA) è un'imposta generale sul consumo secondo il sistema d'imposta netta su tutte le fasi con deduzione dell'imposta precedente. Ciò significa che l'IVA è rilevata ad ogni fase del processo economico. L'imposta è dovuta sull'ammontare netto della prestazione e quindi non fa parte della base di calcolo. Allo stesso modo ogni contribuente può dedurre l'IVA pagata da lui stesso dall'imposta che lui deve (cosiddetta deduzione dell'imposta precedente), sempre che le premesse secondo l'art. 28 LIVA siano adempite. Così si garantisce che il contribuente sia tassato solo sul valore aggiunto di un servizio corrispondente (utile) e che l'intera IVA sia a carico del consumatore finale.

Il fisco impone l'IVA in modo particolare sui servizi offerti dal contribuente dietro controprestazione (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero), sull'acquisto di servizi di aziende con sede all'estero (imposta sull'acquisto) e sull'importazione di oggetti (imposta sull'importazione). Il rilevamento dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto è di competenza dell'amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC). Occorre però notare che l'imposta sull'acquisto è rilevata solo se il servizio fornito non è già soggetto all'imposta sull'importazione. Il rilevamento dell'imposta sull'importazione è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane (in seguito AFD).

Come territorio interno si intende il territorio nazionale svizzero con le enclavi doganali (vedi art. 3 cpv. 2 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005). Finché le valli di Samnaun e di Sam-puoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, la LIVA vale in entrambe le valli solo per le prestazioni. Inoltre, secondo accordi internazionali, il Principato del Liechtenstein ed il comune tedesco di Büsingen valgono come territorio interno.

È soggetto all'imposta chi gestisce un'impresa, cioè chi esegue in proprio un'attività lavorativa o commerciale volta al fine duraturo di ottenere dei proventi da servizi e che si presenta verso l'esterno sotto il proprio nome. La LIVA prevede tuttavia l'esenzione dall'imposizione fiscale soggettiva, a condizione che la cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero e all'estero sia inferiore a CHF 100'000 annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2. È possibile rinunciare volontariamente a questa esenzione. Il fatturato si calcola secondo le controprestazioni convenute senza IVA (nella fatturazione). Società sportive o culturali non a scopo di lucro, gestite per volontariato o istituzioni di pubblica utilità approfittano di un limite di fatturato più elevato, vale a dire di CHF 150'000.

Per gli ospedali, le case per anziani, le case di cura, i servizi sociali, gli asili, le case della gioventù, le scuole, i musei e i teatri che fanno parte di un'istituzione comune, in generale vale il limite di fatturato di CHF 150'000, cioè queste istituzioni della mano pubblica valgono come istituzioni di utilità pubblica.

Dato che l'IVA si basa sull'autotassazione, ogni contribuente deve dar conto periodicamente all'AFC (cfr. 1.5).

Vi sono due modelli di IVA, ognuno con le proprie opportunità e i propri vincoli. L'IVA effettiva (punto 1.2) che è il modello di base dell'IVA e l'IVA ad aliquota saldo (punto 1.3) che può applicarsi secondo determinati criteri specifici.

Le basi giuridiche dell'IVA sono site nella legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 e nell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 27 novembre 2009.

Le aliquote IVA vigenti per gli ospedali e le aliquote forfetarie si possono trovare nell'allegato 1 (cfr. aliquote forfetarie) Esse sono attualizzate continuamente.

1.2 IVA effettiva

L'IVA effettiva è il modello di base dell'IVA in Svizzera. La sua aliquota d'imposta è differente a seconda delle prestazioni tassate. Per la maggior parte delle forniture e quasi tutti i servizi vale l'aliquota normale dell'7,7 %. Le merci dei bisogni quotidiani, in particolare cibo e bevande (eccezion fatta per gli alcolici), i medicinali ma anche giornali, riviste e libri (cfr. Info IVA n° 7 «Basi di calcolo e tassi d'imposizione») sono soggette solamente all'aliquota ridotta del 2,5 %. Infine i servizi alberghieri (pernottamenti, inclusa la colazione) sono soggetti all'aliquota speciale del 3,7 %.

Nel modello dell'IVA effettiva, la parte di IVA che è stata pagata al momento dei diversi acquisti/investimenti in materiale o prestazioni viene dedotta dall'ammontare di IVA dovuto all'imposta. Il concetto di imposta precedente è spiegato nel dettaglio al punto 4.2.

1.3 Aliquota saldo o aliquota forfetaria

1.3.1 Scopo e quadro di applicazione delle aliquote forfetarie

Applicando le aliquote forfetarie, il lavoro amministrativo concernente la contabilità ed il rendiconto con l'AFC risulta di gran lunga semplificato, dato che l'imposta precedente deducibile dalla cifra d'affari non dev'essere determinata. Nelle aliquote forfetarie sono comprese, nel senso di un importo forfetario, tutte le imposte precedenti contenute nell'ottenimento di merci, prestazioni di servizio, mezzi d'esercizio, beni d'investimento.

Le aliquote forfetarie non sono aliquote IVA come quelle da dichiarare nelle fatture, ma si tratta di mezzi ausiliari che semplificano il calcolo dell'imposta nel rendiconto.

Le aliquote forfetarie sono state calcolate in modo tale da poter essere utilizzate quali moltiplicatori nel calcolo delle imposte. Nel rendiconto occorre perciò dichiarare la cifra d'affari imponibile totale, compresa l'IVA, la quale dev'essere moltiplicata per l'aliquota forfetaria.

Chi è legittimato ad applicare le aliquote forfetarie? E' data facoltà di allestire i rendiconti (trimestrali) con l'aliquota forfetaria alle collettività pubbliche e alle istituzioni simili (organizzazioni sociali, scuole, ospedali [ivi comprese le cliniche private], associazioni, ecc.), indipendentemente dall'ammontare della cifra. Questo invece del rendiconto con aliquote saldo.

Informazioni più approfondite sono ottenibili nelle info IVA seguenti, risp. nelle info IVA concernenti i settori dell'AFC:

- Info IVA n° 12 «Aliquote saldo»
- Info IVA n° 13 «Aliquote forfetarie»
- Info IVA concernenti i settori n° 19 «Collettività pubbliche»
- Info IVA concernenti i settori n° 20 «Formazione»
- Info IVA concernenti i settori n° 25 «Ricerca e sviluppo»
- Info IVA concernenti i settori n° 21 «Sanità»
- Info IVA concernenti i settori n° 22 «Organizzazioni di assistenza, di beneficenza e istituzioni sociali»

1.3.2 A che cosa occorre badare nell'applicazione di aliquote forfetarie?

I contribuenti che vogliono sottoporsi al rendiconto con aliquote forfetarie sin dall'inizio dell'imposizione fiscale, devono comunicare la loro decisione per iscritto all'AFC entro 60 giorni dalla consegna del numero IVA.

Se il contribuente non ha deciso di assoggettarsi dall'inizio dell'imposizione fiscale o se la comunicazione scritta è avvenuta troppo tardi, egli deve rendere conto per mezzo del metodo effettivo per 10 interi anni. Una volta scaduto questo termine decennale, è possibile passare al metodo di aliquota forfetaria ogni inizio di periodo fiscale.

Il passaggio al metodo di rendiconto effettivo è anch'esso possibile al più presto dopo 3 anni e solo all'inizio di un periodo fiscale. Il contribuente deve annunciare la revoca per iscritto, al più tardi entro 60 giorni dall'inizio del periodo contabile dopo il quale vuole rendere conto secondo il metodo effettivo.

Il passaggio è tuttavia possibile anche quando l'AFC modifica l'AF del settore o dell'attività in questione, senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote d'imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono passare al metodo effettivo.

Un'opzione secondo l'art. 22 LIVA e spiegata al punto 1.4 non è possibile se si applicano le aliquote forfetarie (eccezione: opzione per l'art. 21 cpv. 2 n. 26 e art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA).

Chi effettua i rendiconti con aliquote forfetarie può applicare contemporaneamente più aliquote forfetarie. Le cifre d'affari conseguite con le singole attività vanno contabilizzate separatamente e conteggiate alle aliquote forfetarie autorizzate dall'AFC.

I contribuenti che effettuano i rendiconti con una o due aliquote forfetarie differenti devono dichiarare le relative cifre d'affari alle cifre 322 e 332 del modulo di rendiconto (cfr. Modulo di rendiconto).

I contribuenti ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per più di due aliquote forfetarie devono calcolare, come esplicitato al seguente esempio, l'aliquota forfetaria ponderata media che va inserita alla cifra 332 del modulo di rendiconto.

Contrariamente al metodo effettivo, il contribuente non può dedurre dalla propria IVA dovuta l'imposta preventiva versata.

Il contribuente è tenuto a conservare tale foglio di calcolo assieme alla copia del modulo di rendiconto per almeno 10 anni (cfr. art. 70, capoverso 2 LIVA,) e a inoltrarlo all'AFC soltanto su espressa richiesta.

Genere di ricavo	Aliquota forfetaria	Cifra d'affari in franchi (IVA inclusa)	imposta in franchi
Negozio di fiori	0,6 %	10 000	60
Chiosco	0,6 %	75 000	450
Caffetteria	5,1 %	100 000	5 100
Mensa del personale	5,1 %	150 000	7 650
Servizio pasti ¹⁾	0,1 %	30 000	30
Locazione di posteggi (in e/o su edifici)	3,5 %	15 000	525
Totale	3,64 % ²⁾	380 000	13 815

1) Fornitura di pasti a una casa per anziani vicina

2) Aliquota forfetaria media (Totale imposta in franchi divisa per totale cifra d'affari in franchi)

1.4 Prestazioni escluse dall'imposta

Nell'art.21 LIVA sono elencati quei servizi che hanno sì carattere imprenditoriale ma che sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto (cosiddetta esenzione non vera e propria). Esso contempla ad esempio prestazioni dell'apparato sanitario e sociale, corsi, cultura, traffico monetario e di capitali, assicurazioni, affitto di abitazioni e vendite di stabili. Chi fornisce queste prestazioni, da una parte non deve dar conto dell'IVA sulla prestazione fornita, ma al contempo non può fare valere le imposte pagate per la fornitura della prestazione stessa in spese e investimenti.

C'è la possibilità comunque di optare per prestazioni escluse dall'imposta. Il contribuente può scegliere per ogni prestazione se egli la vuole tassare volontariamente oppure no. Per far valere tale opzione occorre indicarlo chiaramente oppure dichiararlo nel rendiconto.

In questo contesto occorre notare che per determinate prestazioni l'opzione è esclusa, p. es. per immobili che sono o dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per scopi abitativi, ricavi da interessi e prestazioni di assicurazioni. Anche per prestazioni a cui sono applicate aliquote forfetarie l'opzione, di norma, è esclusa (vedi art. 22 LIVA).

Dato che l'IVA dev'essere pagata dai consumatori, di regola essa viene scaricata su di essi inserendola nel calcolo del prezzo di vendita o riportandola come posizione separata nella fattura.

2 Contabilità

Indipendentemente dal genere di rendiconto gli ospedali dovrebbero tendere, nel proprio interesse, a poter trarre direttamente dalla loro contabilità le cifre d'affari e gli importi relativi all'imposta precedente da dichiarare nel rendiconto IVA. Un tale procedere offre la garanzia maggiore per un rendiconto completo e corretto. Affinché i rendiconti IVA possano essere inoltrati entro il termine stabilito, la contabilità deve essere aggiornata continuamente.

Se la contabilità non permette una registrazione immediata delle cifre d'affari e degli importi di imposta precedente da dichiarare, occorre tenere dei libri di fatture o registri.

In qualsiasi momento si deve essere in grado di documentare nei dettagli la cifra d'affari e l'imposta precedente dichiarata. Ciò presuppone ad esempio la stampa dei dettagli relativi al rendiconto approntati con il computer. Ciò permette di evitare che la riconciliazione dei rendiconti con la contabilità sia resa difficile o impossibile, p.es. in caso di inserimento successivo di operazioni commerciali non contabilizzate secondo il criterio della competenza.

L'ospedale deve adottare i provvedimenti affinché sia assicurata la verifica celere delle operazioni commerciali, partendo dal singolo giustificativo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa, indipendentemente dai mezzi ausiliari tecnici utilizzati.

2.1 Finalizzazione

Il contribuente deve adattare il rendiconto IVA con la sua chiusura annuale e correggere gli errori trovati. Queste correzioni devono essere effettuate al più tardi nel periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dopo la chiusura dell'anno d'esercizio (30 giugno). Queste correzioni devono essere comunicate all'AFC per mezzo del rendiconto di correzione.

Se dopo 240 giorni dalla fine dell'anno d'esercizio l'AFC non ha ricevuto nessun rendiconto di correzione, essa prenderà atto che i rendiconti IVA inviati dal contribuente erano completi e corretti e che il periodo fiscale è finalizzato. Per la correzione sono da utilizzare i formulari

- 0550 Riconciliazione annuale, metodo effettivo

- 0553 Riconciliazione annuale, AS e AF nonché
- 535.01 Rendiconto di correzione 2010 metodo effettivo
- 536.01 Rendiconto di correzione 2010 AS e AF

Questi formulari possono essere scaricati da internet su www.estv.admin.ch.

2.2 Riconciliazione con la cifra d'affari contabilizzata

Le cifre d'affari devono essere riconciliate con la contabilità periodicamente (almeno una volta per anno d'esercizio). Nella riconciliazione con la cifra d'affari contabilizzata dev'essere visibile come la chiusura annuale sia stata riconciliata con la dichiarazione per il periodo fiscale tenendo conto delle diverse aliquote fiscali o delle aliquote forfetarie. Occorre tener conto:

- della cifra d'affari d'esercizio dichiarata nella fatturazione annuale
- dei ricavi COFI che sono stati contabilizzati in conti di spese
- delle compensazioni interne all'azienda che non sono contenute nella cifra d'affari d'esercizio
- delle vendite di mezzi d'esercizio
- dei pagamenti anticipati
- dei rimanenti incassi di pagamenti che non sono contenuti nella cifra d'affari d'esercizio dichiarata
- delle prestazioni valutabili in denaro
- dei deprezzamenti dei ricavi COAN
- delle perdite su crediti
- e delle contabilizzazioni finali quali le delimitazioni periodiche, gli accantonamenti e i movimenti contabili interni che non sono rilevanti per la cifra d'affari.

2.3 Riconciliazione dell'imposta precedente

Le imposte precedenti sono da riconciliare periodicamente con la contabilità (almeno una volta all'anno). Nella riconciliazione dell'imposta precedente dev'essere visibile che le imposte precedenti sono state riconciliate con le imposte precedenti dichiarate attraverso conti per le imposte precedenti o altri tipi di registrazione. Bisogna prestare attenzione a prendere in considerazione anche le imposte precedenti che sono state fatte valere in relazione all'imposta sull'importazione.

2.4 Tenuta dei conti con deduzione dell'imposta precedente

Conti dell'imposta sul valore aggiunto:

- Conto attivo Imposta precedente
Viene tenuto un conto ciascuno per l'imposta precedente relativa a:
 - costi per merci, materiale e prestazioni di servizio,
 - investimenti e ulteriori costi d'esercizio.

La somma dei saldi mostra il credito da imposta precedente nei confronti dell'Amministrazione delle contribuzioni.

- Conto passivo IVA dovuta
Su questo conto viene registrata l'imposta lorda dovuta sulla cifra d'affari. È possibile suddividere detto conto.

Il saldo mostra il debito relativo all'imposta sulla cifra d'affari nei confronti dell'Amministrazione delle contribuzioni.

Metodi di contabilizzazione:

- Contabilizzazione al netto

L'imposta precedente e quella sulla cifra d'affari vengono registrate immediatamente sui conti Imposta precedente e IVA dovuta al momento dell'acquisto e della vendita.

- Contabilizzazione al lordo

L'imposta precedente e quella sulla cifra d'affari vengono dapprima registrate sui conti economici e attivi e poi trasferiti – al più tardi per il rendiconto dell'IVA (di regola trimestralmente) – sui conti Imposta preventiva e IVA dovuta.

2.5 Tenuta dei conti senza deduzione dell'imposta precedente (aliquote forfetarie)

Conti dell'imposta sul valore aggiunto :

- Conto passivo IVA dovuta

Su questo conto viene registrata l'imposta dovuta sulla cifra d'affari, calcolata con le aliquote forfetarie. È possibile suddividere il conto. Il saldo mostra l'imposta dovuta nei confronti dell'amministrazione delle contribuzioni.

- Conti ricavi

È consigliabile registrare le cifre d'affari comprensive dell'imposta dato che l'imposta dovuta va determinata mediante moltiplicazione dell'aliquota forfetaria partendo dalla cifra d'affari comprensiva dell'imposta. Se vengono applicate più aliquote forfetarie occorre tenere conti dei ricavi separati per le singole aliquote forfetarie. Ciò semplifica molto l'allestimento del rendiconto IVA. È però pure possibile effettuare la suddivisione secondo le aliquote nel giornale o in occasione delle registrazioni.

3 La fatturazione

Coloro che sono registrati nel registro dell'IVA inseriscono l'IVA nei propri calcoli delle prestazioni imponibili e possono così trasferire l'IVA ai propri clienti.

Nel sistema dell'IVA le fatture o documenti equivalenti quali bonifici, ricevute, scontrini di cassa, bollettini di consegna hanno dunque un significato particolare. Essi sono documenti base per il rendiconto all'AFC.

Al contribuente che compila delle fatture servono per il conteggio dell'imposta sulla cifra d'affari sulle proprie prestazioni.

Al contribuente che riceve delle fatture servono per il conteggio dell'imposta precedente sulle prestazioni in entrata.

Chi non dispone di un numero IVA risp. chi fornisce prestazioni escluse dall'IVA, non può essere reso attento all'IVA né tanto meno fatturare l'IVA. Le seguenti spiegazioni si riferiscono dunque esclusivamente a fatturazioni di contribuenti dotati di numero IVA per le loro operazioni imponibili.

Le fatture emesse per clienti, o documenti dello stesso tipo, dovrebbero contenere le seguenti indicazioni (art. 26 cpv. 2 LIVA):

- il nome e il luogo di colui che ha fornito la prestazione, come si presenta nel traffico commerciale
- il nome e il luogo di colui che ha ricevuto la prestazione, come si presenta nel traffico commerciale
- tipo, oggetto e quantità della prestazione
- il numero IVA sotto il quale il fornitore di prestazioni è iscritto al registro dei contribuenti
- data o periodo di tempo in cui è stata fornita la prestazione, a meno che ciò non coincida con la data della fattura
- la controprestazione per ciò che è stato fornito
- l'aliquota applicabile e l'ammontare dell'IVA dovuta relativa alla controprestazione; se la controprestazione comprende l'IVA, allora è sufficiente indicare l'aliquota applicabile

Sulle ricevute di cassa e sugli scontrini di casse registratrici, fino ad un ammontare di CHF 400 (IVA inclusa) non è necessario indicare i dati di colui che riceve la prestazione.

Per le somme che superano i CHF 400 dev'essere richiesta una ricevuta che adempia i criteri sopracitati per poter far valere la deduzione dell'imposta precedente.

In questi casi bisogna tuttavia notare che, se è possibile dimostrare che l'IVA è stata pagata, l'AFC non può rifiutare la deduzione dell'imposta precedente solo a causa di una fattura formalmente non corretta. Vale il principio del libero apprezzamento delle prove. È però consigliato richiedere in ogni caso una fattura formalmente corretta, poiché in questo modo si può risparmiare molto tempo durante il controllo dell'IVA da parte dell'AFC.

Le fatture con differenti aliquote d'imposta devono raggruppare le singole posizioni secondo le aliquote d'imposta oppure designarle con l'aliquota d'imposta corrispondente.

4 Il rendiconto dell'IVA

4.1 Imposta sulla cifra d'affari

L'imposta sulla cifra d'affari è l'IVA dovuta sulla cifra d'affari. Vale la regola secondo cui l'IVA sulla cifra d'affari va corrisposta in base alle controprestazioni convenute. Le controprestazioni conseguite con le forniture e prestazioni di servizi vanno pertanto dichiarate nel rendiconto del periodo in cui la fornitura o prestazione di servizio è stata fatturata al destinatario. Le fatture parziali e le richieste di acconti ad esse parificate vanno dichiarate nel periodo di rendiconto in cui sono state emesse. In caso di pagamenti anticipati e di forniture e prestazioni di servizi senza emissione di fattura o con emissione tardiva della fattura, l'IVA va corrisposta nel periodo fiscale in cui avviene l'incasso o la compensazione con un credito in contropartita.

4.2 L'imposta precedente

L'imposta precedente può essere dedotta già nel periodo di rendiconto in cui il contribuente ha ricevuto la fattura. Egli è comunque libero di far valere l'imposta precedente soltanto nel periodo in cui ha pagato la fattura. Di regola questa soluzione è più semplice in caso di contabilizzazione dei pagamenti (contabilità delle fatture aperte).

Nell'assoggettamento mediante aliquote forfetarie non viene determinata l'imposta precedente.

Per il rendiconto vanno utilizzati i moduli inviati dall'AFC o online nel portale AFC Suisse Tax.

5 Delimitazione di cifre d'affari imponibili da quelle non imponibili

5.1 Prestazioni di vitto e alloggio

L'alloggio e la cura dei pazienti durante la permanenza in ospedale, compresi, i collegamenti telefonici, radio e televisivi incluse le tasse di conversazione ecc. sono esclusi dall'imposta. Parimenti escluso è il vitto compreso nell'importo della retta giornaliera (inclusi eventuali supplementi per diete). Le prestazioni non assicurate in relazione a una camera di categoria superiore (di regola per camera singola) sono considerate una componente dell'alloggio escluso dall'imposta. Nei casi di ricovero di bambini o di malati gravi così come del puerperio è escluso dall'imposta anche l'alloggio e il vitto della persona accompagnatrice (ad es. genitori che accompagnano il figlio; parenti stretti che accompagnano il malato grave).

Il vitto e le altre prestazioni non compresi nella retta, come ad esempio la pulizia della camera, il lavare e rammendare la biancheria personale e le consumazioni nella caffetteria o nel ristorante, le conversazioni telefoniche tenute dalle cabine e stazioni, le vendite di beni in un'edicola o in un negozio di fiori sono per contro imponibili all'aliquota determinante.

Il vitto fornito alle persone in visita così come al proprio personale è imponibile all'aliquota normale. L'info IVA n° 8 «Quote private» e l'info IVA concernente il settore n° 8 «Albergheria e ristorazione» contengono informazioni più dettagliate al riguardo.

Le spese sostenute per i pazienti dell'ospedale (p. es. taxi, parrucchiere), e rifatturate a questi ultimi senza supplemento, non sono soggetti all'imposta, sempre che l'ospedale possa dimostrare di agire come rappresentante e che la persona rappresentata possa essere identificata univocamente. Tuttavia, per gli acquisti in contanti sino all'importo di CHF 400 è sufficiente una ricevuta di cassa o uno scontrino. Sulla fattura ad es. del parrucchiere intestata al paziente con l'indirizzo dell'ospedale devono essere singolarmente esposte le prestazioni per paziente ospedaliero. Per queste posizioni transitorie non può essere fatta valere l'imposta precedente e l'importo rifatturato non deve essere imposto. La prova deve poter essere apportata in linea di massima con la copia del conteggio di cassa o dello scontrino aggraffati alla copia della fattura. Gli originali dei conteggi di cassa o dello scontrino vanno trasmessi ai pazienti ospedalieri assieme alle fatture per i clienti.

5.2 Cure mediche e altre prestazioni escluse dall'imposta

Le cure mediche ai sensi dell'IVA, comprese le prestazioni ad esse strettamente connesse, che servono al trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica, sono escluse dall'imposta. Sono sempre escluse dall'imposta le prestazioni di cura eseguite durante il ricovero in ospedale.

Sono escluse dall'imposta le prestazioni di cura effettuate da medici accreditati («Belegarzt») e da primari che dispongono di uno studio all'interno dell'ospedale in cui curano i propri pazienti privati e fatturate dall'ospedale al paziente. Ciò vale pure per gli importi che i medici accreditati e i primari pagano per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Sono escluse dall'imposta la somministrazione e l'applicazione di medicinali (pomate, pillole, iniezioni) e di mezzi ausiliari medico-sanitari (materiale per medicazione) direttamente al paziente nel quadro di una cura medica. Ciò vale pure per l'applicazione di impianti e altre protesi fissate al corpo, applicati da un medico nel quadro di una cura medica e che non possono essere tolti dal corpo e riapplicati senza un intervento operatorio (p. es. anca artificiale, pacemaker).

È parimenti esclusa dall'imposta la controprestazione per l'utilizzazione di sedie a rotelle e altri mezzi mobili da parte dei pazienti dell'ospedale durante il loro soggiorno come pure la controprestazione per l'utilizzo dei mezzi mobili per brevi periodi dopo che sono stati dimessi. La vendita di tali beni ai pazienti dell'ospedale così come la locazione e la vendita a terzi sono tuttavia imponibili all'aliquota normale. La vendita di oggetti è soggetta all'imposta, a meno che finora questi non siano stati utilizzati unicamente per prestazioni esonerate dall'imposta. In questo caso anche la vendita è esonerata dall'imposta (vedi art. 21 n. 24 LIVA).

I certificati rilasciati durante una cura medica, ad esempio ad assicurazioni o a datori di lavoro a giustificazione dell'inabilità lavorativa, nonché i certificati di trasferimento dei medici, non sono considerati perizie, bensì costituiscono un elemento della cura medica, per cui essi sono esonerati dall'imposta.

Le perizie che gli ospedali e cliniche di diritto pubblico o privato allestiscono su mandato dei poteri pubblici (ad es. polizia, tribunali, SUVA, AI) non sono imponibili nella misura in cui sono stati ordinati in nome e per conto proprio dai poteri pubblici.

La messa a disposizione di personale da parte di un ospedale che non agisce a scopo di lucro, al fine di curare malati, è esonerata dall'imposta.

Altresì esonerata dall'imposta è la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche (art. 21 cpv. 2 cifra 28^{bis} LIVA).

Soggiace all'imposta il prestito di personale, in particolare da parte di un prestatore professionale di personale che deve richiedere la relativa autorizzazione d'esercizio, secondo le direttive della Legge Federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), ovvero della relativa ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11) (riguarda le forme del lavoro temporaneo e del lavoro a prestito).

5.3 Prestazioni imponibili

La fornitura di medicinali, mezzi ausiliari medico-sanitari, protesi, apparecchi ortopedici che possono essere tolti ecc. è imponibile all'aliquota determinante.

Perizie che non sono in relazione ad un trattamento curativo, allestite da ospedali di diritto pubblico e cliniche di diritto pubblico per conto di istituzioni private (p. es. casse malati, assicurazioni), sono imponibili all'aliquota normale, a meno che esse non siano volte ad appurare le pretese in materia di diritto delle assicurazioni sociali.

Le perizie allestite in proprio nome da ospedali privati e cliniche private, nonché dai medici accreditati e da altri medici dell'ospedale, che non sono in relazione ad un trattamento di cura, sono sempre imponibili all'aliquota normale, a meno che esse non siano volte ad appurare le pretese in materia di diritto delle assicurazioni sociali.

6 Imposta sull'acquisto

Le forniture e le prestazioni di servizi imponibili effettuate da imprese residenti all'estero, in determinati casi, devono essere tassate dall'acquirente. Se l'acquirente è già registrato come contribuente in virtù di altre transazioni, deve sempre dichiarare e registrare tali prestazioni nel rendiconto IVA per il periodo di fatturazione relativo all'acquisto. Tuttavia, con il metodo effettivo l'IVA dovuta può essere dedotta come imposta precedente, a condizione che l'acquisto sia effettuato per attività commerciali. Se conteggia l'imposta con le aliquote saldo o forfetarie, occorre conteggiare anche l'imposta sull'acquisto. La deduzione dell'imposta precedente è già liquidata globalmente in queste aliquote, pertanto non è possibile una detrazione supplementare.

Nell'era di Internet, la quantità delle prestazioni soggette all'imposta sull'acquisto è in forte crescita. Queste includono ad esempio le applicazioni web, la pubblicità, i nomi di dominio, i servizi di hosting o gli interventi di manutenzione su apparecchiature di provider esteri. Ma sono soggette all'imposta sull'acquisto anche altre prestazioni come le consulenze, gli avvocati, i servizi di gestione, i prestiti di personale o la concessione di diritti immateriali (marchi, brevetti, ecc.).

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto tutte le prestazioni di servizi:

- che sottostanno al principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA); e
- il cui luogo della prestazione si trova sul territorio svizzero;
- purché siano imponibili sul territorio svizzero;
- il prestatore di servizi sia un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA e
- purché non si tratti di servizi elettronici o di telecomunicazione a destinatari non imponibili.

Soggiacciono inoltre all'imposta sull'acquisto tutte le forniture di beni immobili

- eseguite sul territorio svizzero;
- la cui remunerazione non è soggetta all'imposta sull'importazione ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 lett. b LIVA;
- che non sono esonerate, né esenti dall'imposta (art. 45a LIVA)
- che sono eseguite da un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA e
- che non vengono ceduti in uso.

La riparazione e la lavorazione di beni sono considerate inoltre come forniture ai sensi della normativa svizzera in materia di IVA. Soggiacciono inoltre all'imposta sull'acquisto l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 45 cpv. 1 lett. b LIVA), nonché la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di calore da parte di imprese con sede all'estero a contribuenti sul territorio nazionale (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA).

6.1 Quali forniture non sono soggette all'imposta sull'acquisto?

Non soggiacciono all'imposta sull'acquisto in particolare:

- le forniture effettuate da imprese con sede in Svizzera;
- le forniture effettuate da imprese con sede all'estero iscritte nel registro dei contribuenti IVA (eccezioni: art. 45 cpv. 1 lett. b e d);
- le forniture la cui remunerazione funge da base imponibile per l'imposta sull'importazione (tassazione da parte dell'AFD);
- le forniture effettuate da imprese con sede all'estero, se tali forniture sono escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 o esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 23 LIVA.

6.2 In che modo capisco se deve essere conteggiata l'imposta sull'acquisto?

Nella pratica si sono dimostrate quasi sempre utili le seguenti regole:

1. l'imposta sull'acquisto può essere conteggiata, di norma, solo in caso di prestatore di servizi estero.
2. Se sulla fattura dell'imprenditore estero è indicata l'IVA svizzera (quasi sempre l'7,7%) e viene fornito un numero IVA svizzero, non è prevista alcuna imposta sull'acquisto. L'azienda straniera si è quindi registrata (volontariamente od obbligatoriamente) in Svizzera. In questo caso si effettua normalmente la deduzione dell'imposta precedente, purché non si conteggi l'imposta con le aliquote saldo o forfetarie.
3. In Svizzera non esiste alcuna regolamentazione secondo cui una fattura deve essere assoggettata all'imposta sull'acquisto: spetta al destinatario capirlo da sé. Nel registro IDI («<http://www.uid.admin.ch>») è possibile vedere se il prestatore di servizi è iscritto nel registro IVA.
4. Se sulla fattura estera non è indicata l'IVA estera, spesso la prestazione di servizi si considera (da un punto di vista estero) come fornita in Svizzera e viene quindi assoggettata all'imposta sull'acquisto. Viceversa, l'indicazione dell'IVA estera sulla fattura conferma che (sempre da un punto di vista estero) la prestazione è stata fornita all'estero e l'imposta sull'acquisto non dovrebbe quindi essere dedotta.

Poiché tuttavia le regole sul luogo della prestazione come pure la questione sulla fornitura o la prestazione possono differire tra la Svizzera e altri paesi, questa regola non è assoluta. In molti casi essa consente di stabilire se l'imposta sull'acquisto va dedotta o meno, tuttavia la situazione deve essere comunque valutata in base alla normativa svizzera.

6.3 Come va conteggiata l'imposta sull'acquisto?

Le imprese assoggettate all'IVA devono dichiarare anche l'imposta sull'acquisto sui rendiconti IVA a cadenza trimestrale o semestrale, precisamente nel campo 382. L'importo da dichiarare corrisponde alla remunerazione fatturata del fornitore estero al netto dell'IVA e, qualora ne-

cessario, convertita in franchi. Di norma il 7,7% di questo importo si riferisce all'imposta sull'acquisto da detrarre (l'aliquota ridotta si applica, ad es., per le riviste elettroniche). L'imposta sull'acquisto dichiarata può essere dedotta a titolo d'imposta precedente nello stesso rendiconto, purché siano soddisfatte le condizioni per il diritto alla deduzione dell'imposta precedente. I contribuenti che conteggiano l'imposta con aliquote saldo o forfetarie devono calcolare l'imposta sull'acquisto da detrarre all'aliquota normale o ridotta. L'imposizione all'aliquota saldo o forfetaria attribuita non è consentita.

Attenzione: se si effettua il conteggio in base all'aliquota saldo o forfetaria, l'imposta sull'acquisto non è un gioco a somma zero, in quanto non viene fatta valere alcuna imposta precedente, che viene invece compensata forfettariamente nell'aliquota saldo. Lo stesso vale quando non si è optato per le prestazioni esenti da IVA e, pertanto, non si ha diritto alla deduzione completa dell'imposta precedente, come pure per il recupero dell'imposta sull'acquisto dedotta. Anche in questo caso, quindi, essa non è più un gioco a somma zero.

7 Mancato inoltro di rendiconti – procedure penali amministrative

Chi nonostante una diffida non inoltra nei termini prestabiliti un rendiconto fiscale, è punito con una multa.

Per evitare tale provvedimento spiacevole, è necessario inoltrare il modulo originale del rendiconto IVA entro il termine legale di 60 giorni dalla fine del periodo fiscale, come prescritto dalla legge. L'AFC non accetta i moduli creati per l'occasione. La ricezione del rendiconto viene rilevata mediante il codice a barre o a strisce stampato sul modulo originale. In mancanza di tale codice il rendiconto non può essere registrato e ciò può comportare una diffida.

Se accerta un'infrazione al citato obbligo, l'AFC avvia una procedura penale amministrativa e stende un processo verbale finale enunciante la fattispecie, la norma giuridica violata e la sanzione prospettata. Entro 10 giorni dalla notificazione del processo verbale finale l'interessato ha la possibilità di spiegarsi per scritto in merito alla fattispecie dell'infrazione, esaminare gli atti e chiedere un complemento d'inchiesta. L'AFC concede inoltre al contribuente un ultimo termine improrogabile di 8 giorni per inoltrare il rendiconto IVA in questione. Se il rendiconto IVA viene inoltrato entro questo termine suppletivo, si desiste dalla procedura penale amministrativa.

Per contro se il rendiconto IVA non viene inoltrato risp. l'inoltro è tardivo, l'AFC emana un decreto penale. Contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione. L'opposizione dev'essere presentata per scritto all'AFC. Essa deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano nonché contenere la firma del reclamante o del suo rappresentante (solo avvocati autorizzati con relativa autorizzazione all'esercizio della professione); i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati. Se non è fatta opposizione, il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva, ciò che legittima l'AFC a chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito di una procedura esecutiva ai sensi della LEFi. Il decreto penale non esonera i contribuenti dall'obbligo di inoltrare il rendiconto IVA. In caso di omissione l'AFC è tenuta a effettuare una valutazione dell'imposta nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Se è fatta opposizione, l'AFC emana una decisione penale. L'imputato può, entro 10 giorni dalla notificazione della decisione penale, chiedere per scritto all'AFC di essere giudicato da un tribunale. L'AFC trasmette successivamente gli atti al tribunale per il tramite del ministero pubblico cantonale.

8 Controllo IVA

L'IVA è un'imposta di autotassazione. Questo sistema evidenzia d'una parte la fiducia dell'autorità nei confronti della singola azienda e garantisce d'altra parte una riscossione efficiente ed economica di questa imposta il cui gettito corrisponde a circa un terzo del bilancio della Confederazione.

È tuttavia opportuno che in base ai documenti l'AFC verifichi le autotassazioni (cfr. art. 78, LIVA). L'AFC si conforma dunque al proprio dovere e opera nell'interesse di tutti, quando controlla periodicamente i rendiconti. I controlli contribuiscono da un lato al trattamento equo dei contribuenti, servono però pure all'informazione riguardo all'applicazione corretta delle disposizioni fiscali e il rilevamento efficace delle cifre d'affari come pure dell'imposta precedente.

Quale documentazione è necessaria all'esperto in materia fiscale per il controllo dell'IVA? L'elenco seguente fornisce una vista d'insieme sui documenti che possono essere necessari all'ispettore nell'esecuzione della propria attività di controllo. L'elenco non è esaustivo ma indica la vasta gamma di documenti che potrebbero servire sia per il controllo della completa e regolare tenuta della contabilità, sia per documentare le fattispecie di forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio, così come le imposte precedenti.

In occasione della comunicazione scritta, l'esperto in materia fiscale in relazione al controllo dell'IVA sarà annunciato quali documenti andranno messi a disposizione. La presentazione dei documenti contrassegnati con l'asterisco * è in ogni caso indispensabile.

Qualora singoli documenti non fossero disponibili o soltanto difficilmente disponibili occorre informare tempestivamente l'ispettore.

Elenco della documentazione necessaria:

- Chiusure annuali (bilanci e conti economici per i periodi oggetto del controllo come pure per l'anno contabile precedente)*
- rapporti degli uffici di revisione e le relazioni annuali per ogni anno contabile*
- contabilità (libro mastro o schede contabili) per ogni anno contabile; inoltre, a dipendenza del sistema contabile in uso, le contabilità dei debitori e dei creditori ed eventuali ulteriori contabilità ausiliarie*
- libri finanziari per ogni anno contabile (originali, di regola con l'indicazione del numero di registrazione), vale a dire libri cassa, posta, banca*:
 - giustificativi contabili di tutti i conti finanziari
 - giustificativi di cassa (si veda pure fatture dei fornitori e fornitori di servizi)
 - avvisi di addebito e di accredito come pure estratti giornalieri, mensili, trimestrali e/o annuali di tutti i conti postali e bancari
 - assegni di addebito e di accredito WIR come pure estratti trimestrali per i conti presso la banca WIR.
- ulteriori giustificativi contabili (ad es. relativi ad ammortamenti, trapassi, registrazioni riassuntive, interessi su prestiti da azionisti)*
- elenchi debitori e creditori (elenco dettagliato delle poste aperte debitori e delle poste aperte fornitori/fornitori di prestazioni alla fine di ogni anno contabile nonché alla fine dell'anno contabile precedente il periodo oggetto del controllo)*
- copia dei rendiconti IVA (trimestrali), comprese le ricapitolazioni, risp. le registrazioni dettagliate*
- copie delle fatture emesse (debitori), anche copie delle ricevute a contanti nonché giustificativi concernenti accrediti, rettifiche delle fatture, abbuoni, ecc.*
- fatture dei fornitori e fornitori di prestazioni (creditori) in originale*:
 - ricevute (documenti giustificativi per pagamenti in contanti, ad esempio per spese di ogni genere),
 - giustificativi dei creditori come pure giustificativi concernenti accrediti, rettifiche di fatture e abbuoni.

- elenco degli stipendi nonché conteggi degli oneri sociali (p. es. conteggi SUVA)
- dichiarazioni fiscali per le imposte dirette, assieme alle relative decisioni di tassazione
- contabilità aziendale, tabelle ripartizione costi (TRC)
- nastri delle casse registratrici e/o giustificativi delle casse elettroniche;
- conteggi concernenti sussidi percepiti.
-

9 Fattispecie IVA specifiche per il settore ospedaliero

Tutte le valutazioni si basano sulla Legge sull'IVA introdotta a decorrere dall'1 gennaio 2010 (stato 1 gennaio 2018).

Nelle fattispecie partiamo dal presupposto che:

- gli ospedali fatturano secondo il metodo dell'aliquota forfetaria. Gli ospedali che dovessero adottare, per la fatturazione, il metodo effettivo, possono per principio dedurre l'imposta precedente, a condizione che raggiungano cifre d'affari imponibili (o esenti dall'imposta) e che sussistano fatture dei fornitori conformi all'IVA (cfr. art. 26, LIVA). Qui di seguito non ci occupiamo nel dettaglio della deduzione dell'imposta precedente, ribadiamo però che le cifre d'affari esenti dall'imposta non danno diritto alla riduzione dell'imposta precedente.
- le prestazioni descritte non vengano fornite all'interno della medesima collettività pubblica.

Nelle valutazioni risp. spiegazioni seguenti non prendiamo posizione in merito agli scambi di prestazioni con aziende estere.

Le seguenti questioni hanno attualmente ottenuto risposta:

9.1 Prestazioni al personale

Fattispecie / problematica

L'ospedale fornisce prestazioni al personale

Fondamento

Le prestazioni che sono da dichiarare nel certificato di salario nei confronti delle imposte dirette, valgono come prestazioni fornite con controprestazioni. L'imposta dev'essere calcolata sul montante che vale come base anche per l'imposta diretta. Se il rendiconto avviene con più AF e la prestazione non può essere imputata ad una parte dell'azienda, solitamente l'AF più elevata va applicata.

Le prestazioni che non sono da dichiarare nel certificato di salario, valgono come fornite senza controprestazione, e si presume che sia presente un motivo aziendale per la fornitura della prestazione.

Spiegazione

Le prestazioni da dichiarare nel certificato di salario sono da tassare continuamente all'aliquota corrispondente.

Esempio ristorante per il personale

Se l'ospedale gestisce un ristorante per il personale e quindi permette agli impiegati di consumare dei pasti a costi ridotti, questa riduzione dev'essere indicata con una crocetta nel campo G (del certificato di salario). Per la controprestazione riscossa occorre rendere conto attraverso l'AF corrispondente. Altrimenti non occorre intraprendere nient'altro.

9.2 Il prestito di personale nel settore ospedaliero

Prestito a scopi di cura

Fattispecie

Un fisioterapista impiegato presso l'ospedale X esegue terapie in un altro ospedale Y. La questione riguarda il modo in cui l'ospedale X deve fatturare all'ospedale Y le ore di lavoro effettuate.

La valutazione fiscale avrebbe un esito diverso se invece delle ore di lavoro venissero computate le ore di terapia?

Fondamenti

La messa a disposizione di personale è per principio soggetta a IVA (cfr. art. 3, LIVA e).

Da un punto di vista materiale la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni di utilità pubblica e **senza scopo di lucro** (ad es. ospedali pubblici) è esclusa dall'IVA (cfr. art. 21, cpv. 2, cifra 12 LIVA), se l'impiego avviene esclusivamente a scopi di cura in ospedali e centri per le cure mediche nel settore della medicina umana o altre cure (ad es. cure di base e cure ai malati giusti). Per l'esclusione dall'imposta occorre pure che siano adempiuti i seguenti requisiti formali (cfr. Info IVA n° 4 «Oggetto dell'imposta»).

Spiegazione

Se le relative condizioni cumulative sono adempiute, la messa a disposizione di personale è esclusa dall'IVA. In un siffatto caso dal punto di vista dell'IVA non è importante sapere se vengono fatturate ore di lavoro od ore di terapia.

Se le condizioni per l'eccezione succitata non dovessero essere adempiute cumulativamente, la fatturazione di ore di lavoro va assoggettata all'imposta all'aliquota normale (7,7%) quale messa a disposizione di lavoratori. Anche in tal caso non è rilevante se vengono fatturate ore di lavoro od ore di terapia; dato che l'accento viene posto sulla messa a disposizione di personale, motivo per cui l'IVA è dovuta all'aliquota normale anche se dovessero essere fatturate ore di terapia.

Prestito non a scopi di cura

Fattispecie

Il servizio tecnico presso l'ospedale X viene eseguito da due persone (dipendenti dell'ospedale Y, contribuente IVA) in rapporto di mandato con fatturazione dei corrispondenti costi di salario.

Fondamenti

In linea di principio, si tratta in questo caso di una prestazione di servizio imponibile, ove l'impiego delle persone non ha scopo di cura.

Spiegazione

Con l'impiego dei propri impiegati l'ospedale Y fornisce per principio una prestazione imponibile. Se le due parti sono imprese vicine (ad es. dipendenti), il valore imponibile deve reggere il confronto con terzi, vale a dire corrispondere al prezzo che sarebbe stato pagato a un terzo indipendente nella medesima categoria di acquirenti. In caso contrario viene a crearsi una fattispecie fiscale, vale a dire che occorre versare (ulteriormente) l'imposta di fornitura da parte dell'ospedale Y su un'eventuale differenza tra la fatturazione troppo bassa a imprese vicine e il prezzo a carico di terzi.

La messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche è tuttavia esclusa dall'imposta (art. 21 cpv. 2 litt. 28^{bis} LIVA).

Si tratta invece di fornitura imponibile di beni nella misura in cui l'ospedale Y fornisce all'ospedale X pezzi di ricambio, apparecchiature di lavoro ecc. Anche in questo caso fa stato il prezzo che sarebbe stato fatturato a terzi.

9.3 La locazione di posteggi

Fattispecie

Entrate provenienti dalla locazione di posteggi, il fondo appartiene al Cantone, impianto con barriera, utilizzo da parte del personale (a lungo termine, però posti non numerati, non indicati con precisione) e da parte di visitatori o altri terzi (a breve termine). Inoltre al personale vengono dati in locazione a lungo termine posti non indicati con precisione nell'autorimessa sotterranea.

Fondamenti

Occorre dapprima rilevare che non è più determinante sapere se la locazione del posteggio ha luogo a breve o a lungo termine.

È imponibile la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso pubblico, quale prestazione principale (cfr. LIVA art. 21 cpv. 2 cifra 21 lett. c).

- Locazione di parcheggi quale prestazione dipendente accessoria a una locazione immobiliare esclusa dall'imposta: Si tratta di prestazione dipendente accessoria a una locazione immobiliare esclusa dall'imposta in particolare quando nel contratto di locazione di uno stabile o una parte di stabile (ad es. un appartamento [del personale]) sono compresi uno o più parcheggi. Ciò vale però soltanto se il locatore e il conduttore di entrambi gli oggetti sono le medesime persone giuridiche e se i parcheggi sono a disposizione esclusiva e non limitata nel tempo (vale a dire 24 ore su 24) del conduttore per l'intera durata della locazione.
- Locazione esclusa dall'imposta di parcheggi destinati all'uso pubblico (prestazione principale): Sono di uso pubblico esclusivamente i parcheggi ai lati delle strade o su piazze pubbliche senza limitazione d'accesso o altre delimitazioni dalla strada (ad es. barriera, accesso, bordo stradale verde). A tal proposito è indifferente se la tassa di parcheggio venga riscossa mediante parchimetri, automatici per i biglietti o la distribuzione di tessere.

Spiegazione

L'osservazione impianto con barriera indica che non si tratta di parcheggi pubblici sul lato della strada; per principio non si può dunque presumere un uso pubblico. Di conseguenza le entrate relative alla locazione vanno assoggettate interamente all'imposta all'aliquota normale. In questo contesto è indifferente sapere se si tratti di una locazione a breve o a lungo termine (posti esterni e autorimessa). Se oggetto della locazione sono nel contempo appartamenti per il personale e parcheggi, occorre presumere che la cifra d'affari sia esclusa dall'imposta.

9.4 Appartamenti per il personale

Fattispecie

Entrate provenienti dalla locazione di appartamenti per il personale ad allieve con contratto temporaneo e a parenti / visitatori per almeno notti.

Fondamenti

La locazione di immobili e di parti di immobili è per principio esclusa dall'IVA (cfr. art. 21, cpv. 2 cifra 21 LIVA).

La locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti è per principio imponibile (cfr. art. 21, cpv. 2, capoverso 21, lett. a LIVA,).

Spiegazione

La locazione di appartamenti e camere al personale (compresi tirocinanti) è per principio esente dall'imposta. Le persone di età superiore ai 18 anni (maggioenni ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile [cfr. CC]) devono però notificare il domicilio nel luogo dell'azienda formatrice o di lavoro (notifica quale dimorante settimanale oppure domiciliato nel comune corrispondente). Se

l'azienda formatrice risp. il luogo di lavoro non è in grado di produrre la corrispondente prova, non è da escludersi che l'AFC modifichi la qualifica della locazione citata e la sottoponga a imposta quale locazione imponibile di locali dormitorio e di abitazione.

Altre prestazioni fornite quali pulizie della camera e dell'appartamento oppure il lavaggio della biancheria da letto vanno assoggettate all'imposta all'aliquota normale.

In caso di malattia di un bambino oppure di una grave malattia di un adulto come pure del puerperio anche l'alloggio e il vitto di una persona accompagnatrice vicina al paziente sono esenti dall'imposta (ad es. i genitori che accompagnano un bambino; un parente prossimo accompagna un malato grave).

Ulteriori prestazioni di alloggio (alloggio compresa la colazione) vanno assoggettate all'imposta all'aliquota speciale pari attualmente al 3,7%.

9.5 Manifestazioni a scopo di utilità pubblica

Fattispecie

In caso di manifestazioni a scopi di utilità pubblica (ad es. proventi netti a favore del fondo per l'assistenza ai pazienti) occorre conteggiare l'IVA sulla cifra d'affari?

Fondamenti

Sono escluse dall'imposta le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell'usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto (cfr. art. 21, cpv. 2, cifra 17 LIVA).

Spiegazione

L'esclusione dall'imposta è data se sono adempiuti cumulativamente i presupposti citati.

In caso contrario le cifre d'affari vanno assoggettate all'imposta all'aliquota corrispondente.

9.6 Tipografia interna

Fattispecie

Vengono allestiti stampati per l'uso interno/proprio, ma anche per terzi.

Fondamenti

Informazioni più approfondite si trovano nell'Info IVA concernente il settore n°3 «Stampati».

Spiegazione

Se vengono prodotti stampati per l'uso interno, proprio dell'azienda, questi non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, dato che si tratta in tal caso di una distribuzione interna.

Se vengono prodotti stampati per terzi, si tratta per principio di una fornitura imponibile. A tale riguardo vengono applicate aliquote differenti (il 2,5% oppure il 7,7%). Sono imponibili all'aliquota ridotta le forniture in forma elettronica o cartacea di giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario risp. scopi pubblicitari. Sono considerati giornali gli stampati editi almeno due volte all'anno, che portano un titolo immutato e contengono una numerazione progressiva.

Sono per contro imponibili a un'aliquota normale gli stampati a scopo pubblicitario e che sono destinati, in base al loro contenuto, a pubblicizzare chiaramente un'attività commerciale dell'editore o di terzi che lo sostengono.

Per una fornitura a imprese vicine (ad esempio dipendenti) il valore da assoggettare all'imposta deve reggere il confronto con il prezzo praticato nei confronti di terzi.

9.7 Attribuzione delle aliquote forfetarie

Fattispecie

Come vengono / vanno attribuite le aliquote forfetarie?

Fondamenti

Un elenco aggiornato delle aliquote forfetarie di H+ è consultabile nell'allegato 1 (cfr. Aliquote forfetarie). In caso di modifiche delle aliquote da parte dell'AFC anche tale elenco viene aggiornato.

Spiegazione

L'attribuzione delle aliquote forfetarie deve aver luogo generalmente sulla base di fattispecie realmente esistenti. Un rendiconto non corretto può portare a compensazioni da parte dell'AFC.

Le aliquote utilizzate negli esempi corrispondono allo stato del 1° gennaio 2018.

- Tariffe di vitto in case per anziani e di cura
Sono considerate case per anziani e di cura le istituzioni aventi quale scopo di dare alloggio, fornire il vitto e assistere anziani pensionanti che vi sono domiciliati, vi hanno dimora settimanale o domicilio de facto.

Sono esenti dall'imposta l'alloggio e l'assistenza di pensionanti (compresa la pulizia delle camere, il telefono, la radio, l'accompagnamento in casa dal medico o dal parrucchiere). L'alloggio e il vitto di ospiti dei pensionanti è invece imponibile.

Prestazioni di alloggio (compresa la colazione):

- Aliquota speciale: 3,7 %
- Aliquota forfetaria: 2,0 %

Prestazioni della ristorazione:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria: 5,1 %

- Vendita di prodotti commestibili e bevande al personale come pure mere forniture di pasti
Se vengono fornite sia prestazioni della ristorazione (IVA del 7,7 %) come pure effettuate mere forniture di prodotti commestibili e bevande analcoliche (IVA del 2,5 %), l'AFC richiede una separazione dal profilo organizzativo; quest'ultima può essere effettuata ad esempio mediante una codificazione separata o una registrazione separata di altro genere delle vendite sulla cassa registratrice.

La fornitura di pasti pronti ad altre case per anziani e di cura è imponibile all'aliquota ridotta (ad es. fornitura dei pasti in contenitori termici senza fornitura di servizio in loco).

La fornitura di pasti pronti direttamente ad anziani e malati è però esclusa dall'imposta.

Mere forniture di pasti:

- Aliquota: 2,5 %
- Aliquota forfetaria: 0,1 %

Pasti nell'ambito di una prestazione della ristorazione:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria: 5,1 %

Le relative vendite vanno registrate separatamente nella contabilità.

- Vendita di medicinali
Se l'assunzione dei medicinali avviene su prescrizione medica e direttamente all'ospedale (o nella casa per anziani o di cura di utilità pubblica nel quadro dell'attività esclusa dall'IVA) si tratta di una prestazione accessoria alla prestazione principale risp. alla cura esclusa dall'imposta. I medicinali assunti direttamente all'ospedale sono perciò pure esclusi dall'imposta.

Se i medicinali vengono per contro unicamente dispensati, vale a dire se l'assunzione non avviene all'ospedale, si tratta di una vendita di medicinali (ad es. dispensazione di una confezione non aperta). Questa vendita va assoggettata all'imposta all'aliquota ridotta analogamente alle prestazioni delle farmacie.

Vendita di medicinali soggetta all'imposta:

- Aliquota: 2,5 %
- Aliquota forfetaria: 0,6 %

Vendita di bendaggi e altre merci commerciali soggetta all'imposta:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria: 2,0 %

- Vendita di energia e acqua dolce
Se viene rivenduta dell'energia, occorre prestare attenzione al fatto che le corrispondenti aliquote possono variare (cfr. eventualmente la fatturazione del fornitore di energia). Alla vendita di corrente elettrica ad esempio è applicabile l'aliquota del 7,7 % e all'acqua dolce l'aliquota del solo 2,5 %. In questo ambito occorre però osservare che l'ulteriore fatturazione di tali energie deve avvenire separatamente ad aliquote differenti, dato che in caso contrario occorre sempre fatturare l'aliquota maggiore per l'importo totale fatturato.

Elettricità/Teleriscaldamento:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria: 2,8 %

Acqua dolce:

- Aliquota: 2,5 %
- Aliquota forfetaria: 0,1 %

■ Vendita di beni d'installazione non più necessari

La vendita di beni d'investimento mobili usati e di mezzi d'esercizio è per principio soggetta all'aliquota normale. Per le vendite di beni d'investimento e mezzi aziendali, che sono stati utilizzati esclusivamente per fatturati esonerati dall'IVA e l'acquisto e la manutenzione dei quali non autorizza alla deduzione dell'imposta precedente (cfr. art. 21 cpv. 2, c. 24 LIVA), non è dovuta alcun'imposta di fornitura.

Se i beni d'investimento o i mezzi d'esercizio sono stati utilizzati (parzialmente) a scopi soggetti all'imposta, allora la vendita è imponibile.

Vendita di beni d'investimento mobili e di mezzi d'esercizio soggetta all'imposta:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria a seconda dello scopo d'utilizzo risp. dell'aliquota forfetaria corrispondente. Se l'oggetto non può essere imputato a uno scopo di utilizzo determinato, allora dev'essere applicata l'aliquota forfetaria del 4,3 %. ATTENZIONE: se il mezzo d'esercizio o il bene d'investimento è stato impiegato per molteplici attività, per le quali vigono diverse aliquote forfetarie, occorre calcolare all'aliquota forfetaria più elevata in vigore per tale attività (cfr. cifra 1.3.2 dell'Info IVA 13 Aliquote forfetarie).

■ Prestazioni supplementari

Se vengono fornite prestazioni supplementari come ad es. lavori di sartoria, pulizie finali delle camere ecc. e le stesse sono fatturate separatamente, l'aliquota forfetaria va determinata in base alla relativa prestazione supplementare. Se non viene effettuata la ripartizione, occorre fatturare sempre all'aliquota forfetaria massima possibile allo scopo.

Lavori di sartoria:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria: 5,1 %

Pulizia della camera:

- Aliquota: 7,7 %
- Aliquota forfetaria: 5,9 %

9.8 Servizio tecnico e attività di portineria

Fattispecie

Il servizio tecnico e le attività di portineria vengono effettuati da impiegati dell'ospedale M. Esiste una regolamentazione dell'AFC, Divisione principale IVA relativa a un'eventuale rendiconto nell'ambito dell'uso proprio?

Fondamenti

L'uso proprio a fini edili è stato stralciato.

9.9 Lavori di ricerca e di sviluppo

Fattispecie

L'ospedale fornisce prestazioni di ricerca e di sviluppo. Il finanziamento avviene tramite sussidi e altri contributi dei poteri pubblici come pure tramite contributi di terzi, donazioni e legati.

Queste prestazioni sono imponibili se nel rapporto finale sui risultati della ricerca viene menzionato o ringraziato l'ente finanziatore o lo sponsor?

Fondamenti

Le prestazioni di ricerche su mandato fornite a titolo oneroso sono per principio soggette all'IVA all'aliquota normale. Le prestazioni di ricerca senza controprestazione non sono invece soggette all'imposta.

Spiegazione

Le prestazioni di ricerca e di sviluppo fornite a titolo oneroso sul territorio svizzero sono per principio soggette all'IVA all'aliquota normale. Sussiste uno scambio di prestazioni. I risultati di tali attività, su cui il destinatario avanza o può avanzare una pretesa esclusiva, possono essere beni (ad esempio prototipi, modelli) o possono essere costituiti da un rapporto. Dal punto di vista fiscale è indifferente sapere se il risultato della prestazione possa in seguito essere utilizzato dal mandante oppure no.

Non fanno parte della controprestazione i contributi volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo scientifici, purché il beneficiario non effettui la ricerca o lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi versa i contributi, vale a dire quando a chi versa i contributi non spetta un diritto esclusivo sui risultati della ricerca. Chi versa i contributi non ottiene dunque alcuna controprestazione. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo sviluppo in questione il nome di chi versa i contributi o ringraziarlo oralmente non costituisce una controprestazione.

Altre informazioni possono essere trovate nelle info IVA concernenti i settori nr. 25 «Ricerca e sviluppo».

Per ulteriori informazioni si possono consultare le info IVA concernenti i settori «Sanità».

Allegato: Aliquote forfetarie

Le modifiche e precisazioni valide dal 1° gennaio 2018 sono scritte in rosso.

Leggenda:			
AF	= aliquota forfetaria		
AL	= aliquota ordinaria		
Settore	AL	AF	Osservazioni
A			
Accompagnatori (ad es. per i bambini, la madre)	-	-	
Affitto locali	-	-	
Agricoltura	-	-	Dalla produzione propria.
Ambulanza	-	-	-
Ambulanza per conto di terzi	-	-	
Analisi di laboratorio, esterne	-	-	Se esiste un numero di caso.
Analisi di laboratorio, esterne	7,7	5,1	Se non esiste un numero di caso.
Analisi di sangue di donatori	7,7	5,1	Laboratorio
Approvvigionamento di gas per terzi	7,7	2,8	
Approvvigionamento elettrico a terzi	7,7	2,8	
Articoli assistenza e cura a domicilio	7,7	2,0	
Articoli di drogheria per conto di terzi	7,7	1,2	
Articoli sanitari:			
▪ durante la degenza ospedaliera			
▪ noleggio dopo la dimissione	7,7	2,8	
Asilo nido	-	-	
Asilo nido (pranzo)	-	-	Imponibile al 5,1% per personale e terzi
Asportazione di organi da pazienti clinicamente morti	-	-	
Assistenza e cura a domicilio	-	-	
Atelier di modifiche (sartoria) per conto di terzi	7,7	5,1	
Attestati (cfr. perizie)			
Atti sovrani	-	-	
Autopsie	-	-	
Autosili			Vedasi alla voce tasse di parcheggio
B			
Basar (prodotti commerciali)	7,7	2,0	
C			
Caffetteria	7,7	5,1	
Calzature ortopediche speciali, ambulatoriale	7,7	3,5	
Calzature ortopediche speciali, stazionario	7,7	3,5	(Dall' 1.1.2001)
Calzolaio per conto di terzi (produzione propria)	7,7	3,5	
Calzolaio per conto di terzi e pazienti (commercio)	7,7	2,0	
Campi da tennis	7,7	3,5	
Canone di locazione degli appartamenti:	-	-	
▪ ammobiliati	-	-	
▪ camere degli ospiti (casa del personale)	3,7	2,0	
▪ costi accessori	-	-	
▪ non ammobiliati	-	-	
▪ placchette con i nomi ecc. (costi accessori dell'affitto)	-	-	

Settore	AL	AF	Osservazioni
▪ pulizia finale	7,7	5,9	
Canone radio:			
▪ camere dei pazienti	-	-	
▪ casa del personale (costi accessori della locazione dell'appartamento)	-	-	
Canone televisivo:			
▪ camere dei pazienti	-	-	
▪ casa del personale (costi accessori della locazione dell'appartamento)	-	-	
Cartoline illustrate (commercio)	7,7	2,0	Al chiosco: 0,6%
Chiosco (senza possibilità di consumare):			
▪ alimenti e bibite analcoliche	2,5	0,6	
▪ giornali, riviste, libri	2,5 / 7,7	0,6	(Cfr. IIS n° 3, stampati)
▪ merci per fumatori e bibite analcoliche	7,7	0,6	
Commercio di ogni genere	7,7	2,0	Se non denominato altrimenti. e imponibile al tasso normale
Compensazione tra ospedali	2,5 / 7,7	-	Diverse aliquote forfetarie; a seconda dell'operazione di base.
Consumazioni:			
▪ asilo nido	-	-	
▪ caffetteria	7,7	5,1	
▪ mensa del personale	7,7	5,1	
▪ mensa scolastica	7,7	5,1	
▪ persone accompagnatrici vicine (ad es. madre/bambino)	-	-	In tal caso vale la medesima regola che nella fattispecie precedente (pazienti). Se i congiunti consumano qualcosa presso il paziente senza la necessità di accompagnamento, tale consumazione rientra nel termine di «visitatore in camera». Esempio: Il marito consuma il pranzo assieme alla moglie che si è fratturata la gamba e non riesce perciò a lasciare il letto. La moglie non ha bisogno dell'assistenza del marito, egli mangia con lei per motivi di comodità, perché non ha voglia di cucinare. Se invece un genitore accompagna un figlio e pernotta pure accanto ad esso, il vitto va trattato analogamente al caso dei pazienti.
▪ pazienti in camera	-	-	Sono escluse dalle imposte le prestazioni comprese nella tariffa giornaliera. Prestazioni supplementari di vitto che sono elencate separatamente sulla fattura del paziente o che vengono fatturate o pagate separatamente soggiacciono all'imposta all'aliquota normale. Si applica qui l'aliquota forfettaria del 5,1% (prestazione della ristorazione).
▪ visitatori in camera	7,7	5,1	
Corso di preparazione al parto per terzi	-	-	
Cosmetici, commercio	7,7	2,0	
Crematorio	7,7	3,5	
E			
Elettricità a terzi	7,7	2,8	
Emoderivati, componenti del sangue	2,5	0,6	

Settore	AL	AF	Osservazioni
Entrata bagni per terzi	7,7	3,5	
Entrate provenienti da contatori a moneta			Cfr. l'apparecchio corrispondente (ad es. lavatrice).
F			
Falegnameria in istituti	7,7	3,5	
Falegnameria per conto di terzi	7,7	3,5	
Fatturazione, interna	-	-	
Formazione e ricerca (senza ricerca su mandato)	-	-	
Fornitura bara (commercio)	7,7	2,0	
Fornitura bara (produzione propria)	7,7	3,5	
Fornitura di calore a distanza a terzi	7,7	2,8	
Fotocopie personali , no self-service	7,7	4,3	
G			
Giardinaggio per conto di terzi	7,7	4,3	
Giardinieri	-	-	Dalla produzione propria.
Ginnastica post-parto, per terzi	-	-	
I			
Impianti di minigolf	7,7	3,5	
Impianto di golf	7,7	3,5	
Imputazione interna	-		
Incasso	7,7	5,9	
Indennizzo reclute	-	-	(Cfr. IIS n° 21, cifra 15.6)
Interessi:			
▪ interessi contrattuali			Come la prestazione medesima.
▪ interessi di mora	-	-	
▪ tasse d'ingiunzione	-	-	
Interessi di mora	-	-	
Istituto radiologico, esterno	-	-	
L			
La messa a disposizione di personale	7,7	6,5	Prestito di personale.
La messa a disposizione di personale	-	-	Salvo i casi in cui trova applicazione l'art. 21 cpv. 2 c. 12 LIVA
Veste della salma	7,7	5,1	
Lavanderia per i pazienti	-	-	Se non vi è fattura separata, altrimenti cfr. lavanderia.
Lavanderia per terzi	7,7	5,1	Anche stireria
Lavori amministrativi per conto di terzi	7,7	5,9	
Lavori di bricolage (lavori manuali)	7,7	5,1	
Lavorazione su beni imponibili all'aliquota normale, nella misura in cui non menzionata altrove	7,7	5,9	
Lezioni	-	-	
Locazione campi sportivi	-	-	Locazione di un impianto sportivo (ma vedasi anche Entrata bagni per terzi)
Locazione della casa del personale	-	-	Cfr. locazione di appartamenti.
Locazione di aule	-	-	
Locazione di camere per ospiti	3,7	2,0	
M			

Settore	AL	AF	Osservazioni
Mandati di ricerca:			Imponibile, nella misura in cui non si tratta di ricerca fondamentale; AF del 5,1 %
Materiale di bendaggio (bendaggi) per terzi (commercio)	7,7	2,0	
Materiale di consumo per terzi (commercio)	7,7	2,0	
Medicinali:			
▪ pazienti ambulatoriali (assunzione al proprio domicilio)	2,5	0,6	soltanto confezione intera.
▪ pazienti ambulatoriali (assunzione in ospedale)	-	-	
▪ pazienti stazionari (assunzione a casa)	2,5	0,6	Soltanto confezione intera, eccezione: vacanze.
▪ pazienti stazionari (assunzione in ospedale)	-	-	
▪ personale, terzi	2,5	0,6	Anche vendita tra ospedali.
Medicinali per terzi:			
▪ altri	2,5	0,6	Ingeribili
▪ altri, se non nell'elenco Swissmedic1	7,7	2,0	Non ingeribili
▪ Elenco Swissmedic1	2,5	0,6	
▪ isotopi radioattivi a scopi medico-sanitari	2,5	0,6	
▪ prodotti del sangue	2,5	0,6	Emoderivati e componenti del sangue.
▪ prodotti diagnostici	2,5	0,6	
▪ ricette magistrali di genere classico o della medicina complementare	2,5	0,6	
Moneta delle lavatrici (apparecchio automatico per monete):			
▪ casa del personale	7,7	3,5	Diritti di utilizzo
▪ per biancheria privata	7,7	3,5	Diritti di utilizzo
N			
Negozi di articoli sanitari, articoli per terzi	7,7	2,0	Vendita, commercio
Negozi di fiori	2,5	0,6	
Noleggio automatici	7,7	5,1	Tassa di ubicazione / posto.
Noleggio di bastoni	-	-	stazionario
Noleggio di bastoni	7,7	2,8	ambulatoriale
Noleggio di merci di ogni genere	7,7	2,8	
Noleggio di personale	7,7	6,5	evt. LIVA art. 21, cpv. 2 cifra 12
O			
Occupazione di pazienti	-		Lavori amministrativi interni, ...
Officina meccanica in istituti	7,7	3,5	
Officina ortopedica:			
▪ commercio	7,7	2,0	
▪ produzione propria / riparazioni	7,7	4,3	
Oggetti d'uso a terzi, che prima erano stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta.	-	-	(LIVA, art. 21 cifra 24) altri imponibili; AF 4,3 % usato, commercio
Onorari medici	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
Onorario del medico accreditato	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
Onorario del primario	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
Onorario medico	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
P			
Pasti			Vedasi consumazioni.

Settore	AL	AF	Osservazioni
Perizie	-	-	evt. imponibile, cfr. IIS 21
Personale accompagnante i pazienti	-	-	Vitto & alloggio; se necessario dal punto di vista medico-sanitariog
Piscine (entrata per terzi)	7,7	3,5	
Pompe funebri incl. fornitura della bara	7,7	3,5	
Pompe funebri senza fornitura della bara	7,7	5,1	
Pompe funebri (fornitura di fiori)	2,5	0,6	
Prestito di medici	7,7	6,5	evt. LIVA art. 21, cpv. 2 cifra 12
Prestito di personale	7,7	6,5	
Prodotti ortopedici:			
▪ per pazienti ambulatoriali	7,7	3,5	
▪ per pazienti stazionari	7,7	3,5	(Dall' 1.1.2001)
Protesi:			
▪ dopo le cure ospedaliere:	7,7	4,3	Solamente produzione propria
▪ in relazione a una prestazione ospedaliera	7,7	4,3	Solamente produzione propria
Pulizia stabili per conto di terzi	7,7	5,9	
R			
Reclute sanitarie	-	-	(Cfr. IIS n° 21, cifra 15.6)
Rimborsi SUVA	-	-	
Ristorante del personale	7,7	5,1	
S			
Sangue umano intero	-	-	(Cfr. LIVA, art. 18 cifra 5)
Sartoria in istituti	7,7	5,1	
Sauna	7,7	3,5	
Scuola	-	-	Eccetto pranzo e fattura separata per materiale scolastico.
Servizio corrieri	7,7	5,1	Con auto Trasporto con bici, moto 5.9
Servizio di pronto soccorso per terzi (picchetto, non in loco)	7,7	5,9	
Servizio domestico per terzi	7,7	5,9	
Servizio pasti	2,5	0,1	Senza prestazione di servizi.
Servizio pasti ad anziani, andicappati, malati	-	-	
Servizio pulizie per terzi	7,7	5,9	
Servizio taxi per pazienti	7,7	5,1	
Servizio tecnico per conto di terzi	7,7	5,9	
Soggiorno di cura, non su prescrizione medica	7,7	5,1	
Soggiorno di cura, in caso di fatturazione separata:			
▪ alloggio	3,7	2,0	
▪ vitto	7,7	5,1	
Solarium	7,7	3,5	
Spese di esecuzione	-	-	
Stampati (senza carattere pubblicitario):			
▪ fino a 15 pagine (commercio)	7,7	2,0	
▪ 16 e più pagine (commercio)	2,5	0,6	
Stipendi in natura	7,7 / 2,5	5,1 / 0,6	
Sussidi	-	-	
T			
Tasse di esecuzione	-	-	
Tasse di parcheggio:			

Settore	AL	AF	Osservazioni
▪ Parcheggi esterni o coperti: locazione	7,7	5,1	
▪ Autosili nonché parcheggi sotterranei e sopraelevati: locazione	7,7	3,5	
Tasse di vitto per scuole	7,7	5,1	
Tasse d'ingiunzione	-	-	
Tasse scolastiche	-	-	
Tasse scolastiche a praticanti	-	-	
Telefono, telefono a moneta:			
▪ altre conversazioni stabilite (personale)	7,7	0,6	
▪ cabina telefonica	7,7	0,6	
▪ camere dei pazienti	-	-	
Terapia occupazionale/ergoterapia	-	-	Vendita del prodotto (lavoro manuale) solo se venduto occasionalmente (2-3 volte l'anno) al Bazar. Vendite continue, per es. attraverso un chiosco, ristorante ecc., sono soggette ad imposte (aliquota IVA del 3,5%)
Tipografie per conto di terzi	7,7	3,5	
Trapianti	-	-	
Trasporto (beni)	7,7	4,3	
Trasporto andicappati	-	-	In veicoli specialmente adattati, altrimenti imponibile AF5,1% (come i taxi)
Trasporto della salma	7,7	4,3	
Trasporto persone	7,7	5,1	Con auto (come i taxi)
Trasporto scolari	7,7	4,3	
Trasporto urgenze	-	-	In veicoli specialmente adattati (ambulanza)
Trattamento della salma	7,7	5,1	Cfr. pompe funebri
Trattenute versate dal medico accreditato all'ospedale	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
Trattenute versate dal medico all'ospedale	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
Trattenute versate dal primario all'ospedale	-	-	(Cfr. IIS n°21, cifra 8.3.)
V			
Vendita dal magazzino centrale:			
▪ a terzi	7,7	2,0	Commercio con oggetti imponibili all'aliquota normale
▪ al personale	7,7	2,0	
Vendita di apparecchi acustici	7,7	3,5	Incl. montaggio, adattamento, manutenzione, regolazione Solamente commercio 2,0%
Vendita di combustibile a terzi	7,7	0,1	
Vendita di frutta (senza commercio)	-	-	Dalla produzione propria. cfr. art. 21, cpv. 2 cifra 26 LIVA,
Vendita di mobilio	-	-	Vedasi oggetti d'uso a terzi.
Vendita di prodotti alimentari	2,5	0,1	
Vendita di verdure	-	-	Dalla produzione propria.
Vendita materiali a terzi (commercio)	7,7	2,0	
Vendita materiali al personale	7,7	2,0	
Vendita prodotti:			
▪ di produzione propria	7,7	5,1	
▪ commercio	7,7	2,0	
Vendita sedie a rotelle (commercio)	7,7	2,0	



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI

H+: Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen
H+: Hôpitaux, cliniques et institutions de soins suisses
H+: Gli Ospedali, le cliniche e gli istituti di cura svizzeri

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Direzione
Lorrainestrasse 4 A
3013 Berna
T 031 335 11 11
F 031 335 11 70
geschaeftsstelle@hplus.ch
www.hplus.ch